REGOLAMENTO (CEE) N. 2696/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2091/93 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94 i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco valido per detta campagna, senza applicazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2091/93 (3) fissa il prezzo di entrata delle rotture di riso per il mese di settembre 1993; che il prezzo di entrata del granturco è cambiato a partire dal mese di ottobre; che è pertanto opportuno fissare il prezzo di entrata applicabile alle rotture di riso a partire dal 1° ottobre 1993;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2091/93 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 2*

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 241,83 ECU per tonnellata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.
(3) GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 10.